

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 328-A)

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI)

(RELATORE MARCHETTI)

SUL

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

col Ministro della Marina Mercantile

e col Ministro di Grazia e Giustizia

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 OTTOBRE 1979

---

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Grecia sulla delimitazione delle zone della piattaforma continentale proprie a ciascuno dei due Stati, firmato ad Atene il 24 maggio 1977

---

Comunicata alla Presidenza il 3 gennaio 1980

---



ONOREVOLI SENATORI. — L'Italia e la Grecia hanno discusso per cinque anni l'Accordo per la delimitazione delle rispettive piattaforme continentali, perchè la richiesta italiana di deroga al principio della linea di equidistanza era stata giudicata, inizialmente, inammissibile dalla Grecia. Questa difendeva infatti la posizione di principio a causa della contestazione in corso con la Turchia: tutta la costa turca dell'Asia Minore è fronteggiata a brevissima distanza da una serie di isole greche (ad eccezione di una, turca, all'altezza dei Dardanelli).

Da parte nostra si chiedeva, invece, l'applicazione del principio delle « circostanze speciali » che comportava un aggiustamento della linea di equidistanza nel canale d'Otranto, con particolare riguardo all'isola greca di Fano, a nord di Corfù. La questione aveva per noi un rilievo e di principio, in quanto rispondeva alla prassi seguita in tutti gli accordi del genere, e di interesse, dal momento che ci avrebbe assicurato una zona di notevole importanza non solo strategica ma anche economica: basti pensare che una delle finalità della delimitazione è quella di garantire la sovranità su eventuali giacimenti minerari contenuti nella piattaforma.

La Grecia ha aderito alla richiesta italiana nel 1977, anno in cui è stato parafato il presente Accordo.

La zona assicurata al nostro Paese con lo spostamento della linea mediana — trami-

te una specie di permuta con una superficie di analoghe dimensioni in altra zona a nostra scelta — è a 400 metri di profondità; quella richiestaci è a 4.000 metri. La rettifica « compensata » e l'Accordo in generale favoriscono la chiusura del golfo di Taranto, importante sia per la protezione dagli inquinamenti che per usi strategici. Le « linee di base » stabilite dividono il mar Ionio partendo a metà tra Corfù e S. Maria di Leuca tra il 18° e il 19° meridiano est, scendendo fino all'altezza dell'isola di Creta con una linea longitudinale che varia di pochi primi.

L'articolo I dell'Accordo riserva delimitazioni successive a nord e a sud.

L'articolo II impegna a « accordarsi » su condizioni di sfruttamento nel caso di giacimenti, di qualsiasi natura, divisi dalla linea di separazione nonchè concordare un equo indennizzo nel caso in cui risorse naturali siano già in corso di sfruttamento.

Negli altri articoli si precisano impegni per la ricerca e lo sfruttamento di risorse naturali, e per eventuali controversie.

L'Accordo, a parere unanime della Commissione affari esteri, è soddisfacente, e il relatore, su mandato della Commissione stessa, propone all'Assemblea di approvare il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica.

MARCHETTI, *relatore*

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Grecia sulla delimitazione delle zone della piattaforma continentale proprie a ciascuno dei due Stati, firmato ad Atene il 24 maggio 1977.

**Art. 2.**

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo VI dell'Accordo stesso.